



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VITTORIO VENETO - SALVEMINI"

Viale Mazzini, 4 - 04100 Latina

Cod. Mecc. LTIS027001 Cod. Fisc.91165890590-Tel. (0773) 484391 - 690216 - 661083

Sito Web: www.vittoriovenetosalvemini.edu.it - e-mail: LTIS027001@ISTRUZIONE.IT

p.e.c.: LTIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. n. vedi segnatatura

Latina, 16/05/2025
A tutto il personale
Ai genitori/tutori/affidatari
Agli/Alle alunni/e
Scuola secondaria di secondo grado
Atti
Albo
Amministrazione Trasparente

REQUISITI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ ALL'ESAME STATO
SECONDO CICLO

A.S. 2024/2025

Delibera del Collegio dei docenti n. 71 del 22/6/2025
Integrato con delibera n. 78 e 79 del 12/05/2025

Candidati interni

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

a) gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza del requisito di cui all'art. 13, comma 2, lettera c), del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto

al requisito della frequenza di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato;

b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell'abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 4, del d. lgs. 62/2017. L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi;

c) gli studenti che abbiano conseguito *una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall'art.1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi (OM 67/2025, art.3, c.1, iv);*

e) gli studenti che abbiano svolto le attività di PCTO secondo il monte ore previsto dal proprio indirizzo di studi.

f) Ai sensi dell'art. 15, co.1, del d. lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. *Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo. L'art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dall'art. 1, co. 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, prevede che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. Tale disposizione trova applicazione anche ai fini del calcolo del credito degli studenti frequentanti, nel corrente anno scolastico, il terzultimo e penultimo anno.*

Candidati esterni

L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'art. 14, comma 2, del d. lgs. 62/2017, disciplinati all'articolo 5.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono ammessi all'esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che:

a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrano di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'art. 15 del d. lgs. 226/2005;

d) hanno cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2025

In base alla normativa attualmente vigente, lo svolgimento delle prove Invalsi 2025 costituisce **requisito di ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione** (art. 13, comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 62/2017).

Il giudizio di non ammissione all'Esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe nei seguenti casi:

1. non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento: risultati insufficienti e lacune nella preparazione, la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire il proficuo compimento del percorso di studio intrapreso;
2. complessiva insufficiente valutazione dei livelli di maturazione e di apprendimento raggiunti dall'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.

Nell'assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della presenza delle seguenti condizioni:

- analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche;
- coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati, ...).

La **non ammissione** all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, pertanto, può essere deliberata in presenza dei seguenti criteri:

- la presenza di gravi e diffuse lacune di base tali da non permettere il raggiungimento degli obiettivi formativi dell'anno successivo e/o, di conseguenza, un proficuo inserimento nella scuola secondaria di secondo grado, evidenziate da almeno cinque insufficienze;
- mancanza di adeguati progressi, rispetto al livello di partenza, anche a fronte di attività di recupero proposte dall'Istituto;
- mancanza di adeguati miglioramenti, anche a fronte di attività di recupero e/o di sostegno motivazionale individualizzate, realizzate attraverso interventi di differenziazione didattica;
- mancanza di senso di responsabilità, rispetto al proprio compito;
- rifiuto, o mancata, o irregolare frequenza delle attività di recupero proposte dalla scuola;
- sanzioni disciplinari reiterate nel corso dell'anno scolastico.

CRITERI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

In sede di scrutinio finale gli alunni sono ammessi alla classe successiva in presenza dei seguenti requisiti:

- a) non essere incorsi in sanzioni disciplinari ex art, 4, c.6, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal c. 2 del presente articolo;
- b) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;

Le deroghe (All.1) sono state deliberate dal Collegio dei docenti dell'I.I.S. Vittorio Veneto Salvemini in data 16 settembre 2024, con delibera n. 9, e pubblicate sul sito con circ. 31 del 16 settembre 2024.

Tali deroghe trovano applicazione purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva.

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe nei seguenti casi:

1. non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento: risultati insufficienti e lacune nella preparazione, la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva;
2. complessiva insufficiente valutazione dei livelli di maturazione e di apprendimento raggiunti dall'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.

Nell'assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della presenza delle seguenti condizioni:

- analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche;
- coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati, ...).

La **non ammissione** alla classe successiva, pertanto, può essere deliberata in presenza dei seguenti criteri:

- la presenza di gravi e/o diffuse lacune di base tali da non permettere il raggiungimento degli obiettivi formativi dell'anno successivo, evidenziate da almeno cinque insufficienze;
- mancanza di adeguati progressi, rispetto al livello di partenza, anche a fronte di attività di recupero proposte dall'Istituto;
- mancanza di adeguati miglioramenti, anche a fronte di attività di recupero e/o di sostegno motivazionale individualizzate, realizzate attraverso interventi di differenziazione didattica;
- mancanza di senso di responsabilità, rispetto al proprio compito;
- rifiuto, o mancata, o irregolare frequenza delle attività di recupero proposte dalla scuola;
- sanzioni disciplinari reiterate nel corso dell'anno scolastico.

Pertanto, la non promozione alla classe successiva viene presa in considerazione nelle seguenti situazioni:

- a) **valutazione insufficiente in tre o più discipline, di cui due con insufficienza grave (ad es. 4, 4, 5)**
- b) **valutazione di insufficienza diffusa, anche non grave (quattro o più discipline)**

ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o due discipline, si dispone la sospensione del giudizio.

Nello specifico la sospensione del giudizio viene deliberata per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino:

- a. Valutazione di insufficienza grave in non più di due discipline
- b. Insufficienza non grave al massimo in tre discipline

Al termine dello scrutinio alla famiglia dell'alunno con giudizio sospeso vengono comunicate per iscritto le decisioni assunte dal Consiglio di Classe con indicazione dettagliata delle:

- ❖ lacune rilevate e i voti proposti nella disciplina in cui l'alunno non ha raggiunto la sufficienza
- ❖ le modalità di recupero consigliate (studio autonomo o partecipazione ai corsi di recupero) e le modalità previste per le verifiche finali (prova scritta e/o orale).

I corsi di recupero, predisposti dalla scuola a sostegno degli alunni con giudizio sospeso, si svolgono entro e non oltre la seconda settimana di luglio. Le verifiche finali per l'accertamento del recupero del debito si svolgono entro e non oltre il mese di luglio, con conseguente integrazione dello scrutinio finale in cui il Consiglio di classe delibera l'ammissione o meno alla classe successiva.

Valutazione alunni con disabilità

La valutazione degli studenti con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dalla L. 104/1992. L'ammissione all'esame di Stato e alla classe successiva avviene tenendo quale riferimento il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEI.

Valutazione alunni con DSA

Gli studenti con DSA, certificato ai sensi della L. 170//2010, sono valutati tenendo conto delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel Piano Didattico Personalizzato elaborato dal Consiglio di Classe.

Il presente documento viene pubblicato all'Albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente.
La pubblicazione vale come notifica a tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Morazzano
*documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*